



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del
Comune di Mandello Vitta (NO)

All'Organo di revisione del
Comune di Mandello Vitta (NO)

Oggetto: Relazione sul consuntivo 2020-2021 (art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Mandello Vitta (NO). Integrazione istruttoria.

Si trasmette, in allegato, il risultato dell'analisi effettuata sulle relazioni in oggetto, unitamente alla richiesta di ulteriori notizie.

Si chiede cortesemente all'Amministrazione e all'Organo di Revisione in indirizzo di voler fornire notizie in merito ai punti suddetti entro 15 giorni dal ricevimento, utilizzando l'apposita funzionalità: istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento tramite la procedura Conte.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Maria Di Vita



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

RENDICONTO 2020-2021

ENTE:

Comune di Mandello Vitta (NO)

TIPOLOGIA:

Comune con popolazione pari a 227 abitanti (alla data del 31/12/2019).

ANOMALIE RISCOSTRATE

Dall'esame delle relazioni sul rendiconto 2020 e 2021, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Mandello Vitta (NO), si riscontra quanto segue:

Si ribadisce di inviare la deliberazione di ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021, l'Ente su richiesta istruttoria ha inoltrato la deliberazione di ricognizione partecipate al 31/12/2020.

1) Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, Gestione dei residui. (Sez. I -Gestione finanziaria).

Per quanto riguarda l'anno 2021, l'Organo di revisione ha comunicato che l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del D.L. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (Entrate Titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021 (domanda 4.2)

Da quanto comunicato in BDAP è stato rilevato, per l'anno 2021, che i residui del Titolo 1 e del Titolo 3 presentano a fine esercizio rispettivamente i seguenti importi euro 125.789,18 ed euro 21.710,65; da un calcolo teorico effettuato tenendo conto della media delle riscossioni applicando la normativa sopra richiamata, risulterebbe un importo del FCDE pari ad euro 47.822,80, rispetto ad euro 13.000,00 determinato:

	RESIDUI/INCASSI		RENDICONTO ANNO			2021		2021 residui	2021 FCDE
	2017	2018	2019	2019	2019				
Titolo 1 residui	37.124,47	76.490,29	122.635,55	122.635,55	122.635,55	% accert.			
Titolo 1 incassi	35.084,65	40.000,07	76.603,58	76.603,58	76.603,58				
%	94,51%	52,29%	62,46%	62,46%	62,46%		33,16%	125.789,18	41.713,45
						Media semplice	66,84%		
Titolo 3 residui	35.611,41	6.127,95	33.175,06	33.175,06	33.175,06				
Titolo 3 incassi	37.138,37	2.884,13	23.469,75	23.469,75	23.469,75				
%	100,00%	47,07%	70,75%	70,75%	70,75%		28,14%	21.710,65	6.109,35
						Media semplice	71,86%		
								Totale FCDE	47.822,80

In sede istruttoria è stato richiesto all'Ente di fornire delucidazioni in merito al calcolo del FCDE 2021 indicando gli eventuali residui non considerati nel relativo conteggio.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

Sul punto l'Ente ha precisato che, seppur indicando che si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107 bis del D.L. n. 18/2020, l'importo del FCDE è stato quantificato in euro 13.000,00, in via forfettaria, di cui euro 12.000,00 in riferimento alla tipologia 101 -Imposte, tasse e proventi assimilati e per euro 1.000,00 in riferimento alla tipologia 301 -Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni. Tale metodologia di calcolo non trova giustificazione nei principi previsti dal D.Lgs. n. 118/2021; si rileva altresì nell'Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità, presente in BDAP, che non risulta nemmeno valorizzata la colonna d) Importo minimo del fondo, per tale motivo si richiede all'Ente e all'Organo di revisione di fornire:

- il dettaglio di tutte le partite dei Titoli 1, 2, 3 e 4 indicando per ognuna i residui finali a fine esercizio (RS+CP=TOT.);
- i motivi che hanno determinato l'inclusione e l'esclusione nel conteggio del FCDE;
- il calcolo effettuato per la determinazione del FCDE dando evidenza delle partite considerate nel quinquennio preso in esame e, per ogni partita, la percentuale di riscossione di ogni singolo anno, la percentuale complessiva di riscossione, la dimostrazione dell'applicazione del complemento a 100 tale da definire la percentuale da applicare allo stock di residui attivi;
- il computo finale (sommatoria) che dia evidenza della composizione complessiva del FCDE al 31.12.2021.

Il Revisore certifichi quanto rappresentato dall'Ente.

2) Domanda preliminare n. 11, Accantonamenti -verifica congruità. (Sez. I-II - Gestione finanziaria).

Al punto 7.6 l'Organo di revisione dichiara che entro il 31/12/2020 è stato sottoscritto l'accordo integrativo decentrato.

Nella domanda preliminare n. 11 relativamente al questionario rendiconto 2021 che la costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione.

Non risultano accantonamenti e vincoli nel risultato di amministrazione e il FPV spese correnti presenta un importo pari a zero nell'esercizio 2020 e 2021.

In sede istruttoria è stato richiesto di precisare come viene gestita tale tipologia di spesa ed il relativo importo nell'esercizio 2020 e 2021.

L'Organo di revisione al punto 7.5 dichiara altresì che l'Ente nel rendiconto 2021 ha provveduto ad iscrivere l'accantonamento per rinnovi contrattuali pari ad euro 2.000,00. Tale voce non risulta presente negli accantonamenti in quanto gli importi valorizzati sono: FCDE euro 13.000,00, indennità di fine mandato euro 4.000,00.

In sede istruttoria è stato richiesto di relazionare in merito.

Su tali punti l'Ente non ha riscontrato la richiesta di chiarimenti. Si invita a fornire riscontro precisando i singoli importi delle relative voci.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

3) Stato patrimoniale (Sez. V).

Nell'esercizio 2021 l'Organo di revisione comunica che l'Ente non ha aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio (punto 3) non ha provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali (punto 5) precisando in nota che la procedura è in corso.

Lo stesso Organo di revisione evidenzia a pag. 27 della Relazione sullo schema di rendiconto 2021 che:

L'ente *non si è dotato* di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: *non esistono* rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

In sede istruttoria è stato richiesto di relazionare se l'Ente ha ottemperato a tale adempimento.

L'Ente ha precisato che ha provveduto all'elaborazione dello Stato patrimoniale al 31.12.2021, come da documentazione allegata (Allegato 6).

Da tale documentazione risulterebbe che le immobilizzazioni materiali nell'anno 2021 presentano lo stesso importo dell'anno 2020:

Immobilizzazioni

Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente è gestito attraverso l'inventario comunale, che ogni anno deve essere regolarmente aggiornato.

La valorizzazione dei beni è effettuata con il metodo del costo.

Per l'esercizio 2021 i valori sono i medesimi dell'esercizio 2020 poiché non sono stati iscritti né il fondo di ammortamento né la quota annuale dell'aggiornamento.

Si rileverebbe, pertanto, un mancato aggiornamento dei valori.

4) Indicatore di tempestività dei pagamenti.

Dal sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente -Pagamenti dell'amministrazione, l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2020 annuale è pari a 92,47 giorni e nel 2021 presenta un valore pari a 116,43 giorni.

Si rileva inoltre che negli accantonamenti dell'Ente, ricompresi nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, non risulta essere allocato il Fondo di Garanzia debiti commerciali.

In sede istruttoria è stato chiesto di fornire i prospetti di calcolo dai quali emerga che non risulti necessario lo stanziamento del suddetto fondo nel rendiconto 2021; di tramettere altresì il provvedimento adottato (deliberazione della Giunta comunale).



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@cortecconticert.it

Infine, è stato richiesto al Revisore di certificare la correttezza e la coerenza dei calcoli, il mancato ricorso al suddetto fondo anche alla luce di quanto riportato nel questionario sul rendiconto 2021 al punto 6.4 e 6.5:

6.4. L'Ente ha correttamente esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, secondo le modalità ivi indicate?

Non ricorre la fattispecie

6.4.1. In caso di risposta affermativa, la percentuale di accantonamento al Fondo è stata determinata secondo i criteri fissati dall'art. 1, commi 862 e 863 della l. n. 145/2018, al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione", riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti per i quali operano i limiti di utilizzazione prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL?

6.5. Nell'esercizio 2020 l'Ente ha prodotto:

- a) la mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo
- b) ritardi superiori a sessanta giorni
- c) ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni
- d) ritardi compresi tra undici e trenta giorni
- e) ritardi compresi tra uno e dieci giorni

No

Su tale punto l'Ente ha comunicato che non ha provveduto all'allocazione del Fondo Garanzia debiti commerciali nel risultato di amministrazione al 31.12.2021, evidenziando che dalle risultanze dei conteggi relativi all'esercizio 2022, non è stato necessario procedere ad alcun accantonamento.

Le giustificazioni addotte non sono inerenti all'annualità presa in esame: si ribadisce di fornire i prospetti di calcolo dai quali emerga che non risulti necessario lo stanziamento del suddetto fondo nel rendiconto 2021, fornendo i dati relativi alla riduzione dello stock del debito commerciale scaduto e all'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti calcolati secondo i criteri previsti dalla legge 145 del 2018 ; si trametta altresì il provvedimento adottato (deliberazione della Giunta comunale). Infine, si richiede al Revisore di certificare la correttezza e la coerenza dei calcoli, il mancato ricorso al suddetto fondo.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it